

Notiziario Maggio 2016

CANONE RAI

Presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento entro il 16 maggio 2016

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che i contribuenti hanno più tempo per presentare la dichiarazione sostitutiva al canone di abbonamento alla televisione. Il termine per presentare la dichiarazione sia cartacea sia online è spostato al 16 maggio 2016. Il provvedimento aggiorna anche le istruzioni relative al modello di dichiarazione sostitutiva per tenere conto dei chiarimenti sulla definizione di apparecchio televisivo contenuti nella Nota n.9668 del MiSE del 20 aprile 2016.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento e Comunicato stampa, 21/04/2016)

APPALTI PUBBLICI

Publicato il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice degli Appalti ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture") che si applica a tutte le gare indette dal 19 aprile 2016. Contestualmente è stato abrogato con effetto immediato il vecchio Codice degli Appalti (D.Lgs. n.163/2006) pur rimanendo ad oggi tuttora in vigore alcune disposizioni del Regolamento n.207/2010 che conteneva le modalità di attuazione del vecchio Codice.

(D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, G.U. n.91 del 19/04/2016)

CREDITO DI IMPOSTA

Credito di imposta per la vendita di strumenti musicali nuovi a favore degli studenti del conservatorio

Con il Provvedimento dell'8 marzo 2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito di imposta è concesso al rivenditore/produttore per la vendita di strumenti musicali nuovi a studenti iscritti ai corsi di strumento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento. Il credito di imposta spetta per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2016 per un importo non superiore a euro 1.000 per ogni studente (in ogni caso per un importo non superiore al prezzo di acquisto dello strumento). Per usufruire del beneficio il rivenditore/produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, deve comunicare all'Agenzia delle Entrate una serie di dati (codice fiscale proprio, dello

studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato d'iscrizione, ecc.). Per ogni comunicazione inviata è previsto il rilascio di un'apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del bonus allo studente e di conseguenza del credito d'imposta in capo al rivenditore/produttore. Il credito d'imposta in esame è utilizzabile nel modello F24 con il codice tributo 6865 dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità. L'F24 nel quale il credito di imposta viene esposto deve essere obbligatoriamente presentato mediante i canali tramite Entratel o Fisconline.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.26, 20/04/2016 e Circolare n.15, 27/04/2016)

RIVALUTAZIONE BENI IMPRESA

Rinominati i codici tributo 1811 e 1813 utili al versamento della imposta sostitutiva e del saldo attivo

- La Legge di Stabilità per l'anno 2016 ha reintrodotto la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione. Per consentire il versamento mediante modello F24 delle imposte sostitutive sono stati ridenominati i codici tributo 1811 e 1813:
- 1811 denominato *"Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni – articolo 1, comma 892, L. 208/2015"*;
- 1813 denominato *"Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione – articolo 1, comma 891, L. 208/2015"*.

A decorrere dal 9 maggio 2016 per tali codici tributo non è più richiesta la compilazione del campo "rateazione/regione/prov./mese rif."

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.30, 26/04/2016)

START UP INNOVATIVE

Nuove norme sulle agevolazioni fiscali a favore di coloro che investono in start up innovative

- Il Decreto 25 febbraio 2016 del Mef reca le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 7 dell'articolo 29 del D.L. 179/2012 al fine di adeguare la disciplina ai nuovi orientamenti comunitari in materia di capitale di rischio e alla decisione della Commissione europea del 14 dicembre 2015 che ha autorizzato gli aiuti anche per il 2016. Importanti e sostanziali sono le novità introdotte con il nuovo decreto rispetto alla precedente disciplina, dettata dal decreto interministeriale del 30 gennaio 2014, che ora ha cessato tutta la sua efficacia. La prima novità riguarda l'estensione al 2016 e il rafforzamento delle agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono nel capitale delle imprese *start up* innovative. Per le persone fisiche è prevista la detrazione Irpef del 19% degli investimenti fino a un massimo investito pari a 500.000 euro. I soggetti passivi Ires potranno fruire di una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati, fino a 1,8 milioni euro. Le percentuali salgono rispettivamente al 25% e al 27% nel caso di investimenti nelle *start up* a vocazione sociale o per gli investimenti in *start up* innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. La seconda novità riguarda l'innalzamento della soglia di investimenti ammissibili per ciascuna *start up* innovativa. Una ulteriore modifica riguarda l'aumento da 2 a 3 anni del periodo obbligatorio in cui mantenere l'investimento, pena la decadenza dalle agevolazioni. Vengono, infine, razionalizzate le cause di decadenza

dell'agevolazione: non determina più la decadenza dell'incentivo la perdita dello *status* di *start up* innovativa, se dovuta al superamento del limite temporale dei 5 anni dalla costituzione, o del tetto di 5 milioni di euro del valore della produzione annua o la quotazione su una piattaforma multilaterale di negoziazione.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 25 febbraio 2016, G.U. n.84 dell'11/04/2016)

OMI

Pubblicate le quotazioni immobiliari del secondo semestre 2015

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle quotazioni immobiliari del secondo semestre 2015, che forniscono un'indicazione dei prezzi al metro quadro per diverse tipologie di immobili. È possibile conoscere le informazioni relative agli immobili in base al semestre, alla Provincia, al Comune, alla zona OMI e alla destinazione d'uso, utilizzando sia la tradizionale ricerca testuale, sia GEOPOL®, il sistema di ricerca su mappa. Sul sito web è possibile consultare anche le quotazioni dei semestri precedenti, seguendo questo percorso: Documentazione → Osservatorio del mercato immobiliare → Banche dati → Quotazioni immobiliari.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 15/03/2016)